



TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO

FORMULE DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE TRA LE CONCLUSIONI DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO CIVILE

Ai sensi dell'art. 14 del t.u. – dpr n.115/2002

Ai fini dell'art.14 del t.u. delle spese di giustizia – dpr 115/02 – si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta a EURO.....inclusi interessi e rivalutazione sino alla domanda.

1. Ai fini della determinazione del **contributo unificato** si dichiara che il valore della causa è di €.....e sconta un contributo di €.....

2. La mancata indicazione del valore non determina l'improcedibilità della domanda ma determina l'obbligo del pagamento del Contributo Unificato nel suo **importo massimo**

Nelle controversie individuali di lavoro o di pubblico impiego ed in quelle di previdenza ed assistenza, compresi i procedimenti speciali saranno tenute a versare il contributo unificato di iscrizione soltanto le parti che siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito (riferito al nucleo familiare) superiore ad euro 31.884,48.

Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata con dichiarazione nelle conclusioni.

La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito.

Ai fini della quantificazione del reddito si tiene conto del reddito del nucleo familiare (conviventi con il ricorrente) che deve essere attestato con autocertificazione della parte interessata, come da fac-simile, che la parte è obbligata a depositare nella Cancelleria della Sezione Lavoro per certificare l'eventuale esenzione dal pagamento del C.U.. L'Ufficio si riserverà, come per legge, di verificare l'attendibilità di quanto contenuto nella dichiarazione, con indagini a campione.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle seguenti altre disposizioni del D.L. n. 98 come convertito:

Art. 37, comma 6, punto 3 bis: “Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma c.p.c. e 16, comma 1 bis del D.L. 31/12/1992 n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio il contributo è aumentato della metà”

Art. 23, comma 50: “ In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio”.

DAL 1° GENNAIO 2012 la parte attrice quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

La sanzione processuale per il caso di violazione non è più la “irricevibilità” dell'atto (prevista dal previgente comma 3 dell'art. 9): infatti il comma 5 bis introdotto dal decreto legge 28/02 prevede ora che entro 30 giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del C.U. o della sua integrazione, il **funzionario addetto all'ufficio, accertato l'omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifici alla parte tenuta all'anticipazione un invito al pagamento dell'importo dovuto, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi legali.** La legge di conversione ha previsto che l'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto.